



PROT. N. 1826 DEL 11 APRILE 2016

OGGETTO: Contrasto alla diffusione del G.A.P. L.R. 43/2013 – Attività previste dall'articolo 88 TULPS

Un Comune chiede di conoscere la corretta applicazione dell'art. 7, comma 2, della L.R. 43/2013 che fissa limiti temporali e vincoli per l'esercizio delle sale da gioco e l'installazione di apparecchi da gioco.

Preliminarmente si precisa che questa Sezione non ha specifiche competenze nella materia e che le leggi generali del commercio non disciplinano il gioco d'azzardo. Peraltro, considerata la finalità socio – sanitaria della legge, non si ritiene opportuno estendere alle autorizzazioni per il gioco di azzardo l'applicazione delle norme generali che disciplinano il commercio.

A conferma di ciò da un esame dell'iter legislativo seguito dalla l.r. 43/2013, si evince che la stessa è stata inquadrata nelle competenze della III Commissione Consiliare: *"Assistenza Sanitaria, Servizi Sociali"*. Ne deriva, pertanto, che qualsiasi applicazione della stessa, a parere di questa Sezione, deve tener conto che come molto chiaramente riportato all'articolo 1, comma 1, la finalità precipua della legge è diretta alla *"prevenzione e al contrasto delle dipendenze da gioco, nonché per il trattamento terapeutico e il recupero dei soggetti coinvolti, nell'ambito delle competenze regionali in materia socio-sanitaria"*.

Ciò premesso, con l'intento comunque di una proficua collaborazione, l'Ufficio ha approfondito la questione anche ricercando orientamenti giurisprudenziali in materia, con gli esiti che di seguito si riportano al fine di fornire al Comune utili elementi di giudizio.

La complessità della questione risiede nel fatto che la Regione non interviene per gli aspetti di esclusiva competenza statale di ordine e sicurezza pubblica, ma solo per la tutela della salute e per attuare politiche sociali volte a proteggere quelle *"categorie sociali meno attrezzate economicamente e culturalmente a resistere alla tentazione di provare ad arricchirsi"* tramite il gioco d'azzardo (Tar Liguria sentenze n. 189 e 197 del 2014).

Il Consiglio di Stato, sezione 5°, con sentenza n. 4593 del 2015, sancisce che le disposizioni sui limiti di distanza imposti alle sale da gioco sono dirette proprio al perseguimento di finalità di carattere socio-sanitario, aspetti di competenza delle Regioni, mentre la materia della tutela dell'ordine pubblico risulta prerogativa esclusiva dello Stato (TAR Lombardia, II, n. 1761/2015; TAR Lazio, II, n. 2729/2014; e TRGA Trento, n. 206/2013).

Il Comune rileva inoltre che l'articolo 88 del TULPS non individua competenze in capo ai Comuni in quanto stabilisce che *"la licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la*



SEZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE CONSUMATORI

facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione”.

In coerenza, tuttavia, con i principi di prevenzione e contrasto alle dipendenze da gioco, la legge regionale, all'articolo 7, comma 2, nel fissare i vincoli temporali e di distanza per il rilascio delle autorizzazioni sembra escludere soltanto i giochi previsti dall'articolo 110, comma 7, del r.d. 773/1931. In questa ottica, va assoggettata alle disposizioni della legge regionale qualsiasi offerta di gioco con vincita in denaro, inclusa l'attività ex art. 88 del TULPS.

Sulla questione è intervenuto il TAR Puglia, sezione di Lecce, con l'ordinanza 54/2015, affermando che la legge regionale incide sulle concessioni ex art. 88 R.D. 773/1931. Nella stessa ordinanza rimette alla Corte Costituzionale l'articolo 7 della l.r. 43/2013 per violazione dell'articolo 117, c. 3, 117, 2° comma lettera h) Cost.-

Per una eccezione analoga a quella sollevata dal TAR Puglia è già intervenuta la sesta Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4498 del 11 settembre 2013 prendendo in considerazione le finalità di prevenzione sociale e di tutela del contesto urbano che le disposizioni regionali si prefiggono di conseguire e affermando: *“deve escludersi che esse determinino alcuna violazione del principio della libera concorrenza ovvero pregiudichino la competenza legislativa dello Stato in subiecta materia”.*

La Corte Costituzionale, infine, con sentenza del 10 novembre 2011, n. 300, esprimendosi su di una legge analoga della Provincia autonoma di Bolzano, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, che riserva alla legislazione esclusiva dello Stato la materia dell'“ordine pubblico e della sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale”. La Corte, in estrema sintesi, rileva che le disposizioni impugnate non incidono direttamente sulla competenza legislativa statale in materia di “ordine pubblico e sicurezza” che, per consolidata giurisprudenza costituzionale, attiene alla “prevenzione dei reati ed al mantenimento dell'ordine pubblico”, ma su fattori (quali la prossimità a determinati luoghi e la pubblicità) che potrebbero indurre al gioco un pubblico costituito da soggetti psicologicamente più vulnerabili od immaturi e, quindi, maggiormente esposti alla capacità suggestiva dell'illusione di conseguire, tramite il gioco, vincite e facili guadagni.